

R.G. C.S.A.: 03/2019

Sent. N. : 02/2019

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone di

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Prof. Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Sul reclamo proposto dalla Società Bocciofila Dolada Seribell avverso la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Franco Pascucci del 21.02.2019

Premesso che

- 1) In data 22.02.2019 la soc. Bocciofila Dolada Seribell presentava ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 21.02.2019 che comminava al giocatore Andrea Carlin la squalifica di mesi due a partire dal 23.02.2019 al 23.04.2019;
- 2) il Giudice Sportivo Nazionale, sulla base della denuncia dell'arbitro Enrico Balen, nella quale veniva riferito che il Carlin veniva dapprima ammonito per aver proferito una bestemmia e successivamente espulso per aver indirizzato un insulto all'arbitro e che ancora il giocatore, allontanandosi dal campo, aveva continuato ad inveire nei confronti del sig. Balen con le parole "vergognati, sei un malato di protagonismo", squalificava per mesi due

Andrea Carlin, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma tre, lettera a) e d) del RGD;

- 3) nel ricorso la Bocciofila Dolada Seribell chiedeva la sospensione immediata della squalifica del giocatore Andrea Carlin.

Motivi della decisione

Il ricorso presentato dall'ASD Dolada Seribell è infondato e viene di conseguenza rigettato.

Nel ricorso l'ASD Dolada Seribell stessa riporta come il suo tesserato Carlin sia stato "giustamente espulso" per aver detto all'arbitro, che gli mostrava il cartellino giallo per la presunta bestemmia, "va fan culo arbitro": la ricorrente aggiunge poi, contraddicendosi, che il suo giocatore non ha mai rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro, verso il quale non sono state "pronunciate frasi offensive verso la persona o qual si voglia forma ingiuria verbale o animata".

Di avviso opposto la scrivente Corte, che ritiene la frase in questione il più nitido degli insulti al direttore di gara. Ciò anche nel caso in esame, in cui il referto in verità riporta " ma vaffanculo...", in quanto l'espressione avviene a seguito ed immediatamente dopo l'esposizione da parte dell'arbitro del cartellino giallo al giocatore ed è innegabile, quindi, che fosse da quest'ultimo rivolta proprio all'arbitro. Corretta la decisione di quest'ultimo, quindi, di mostrare il cartellino rosso diretto al giocatore e quella del Giudice Sportivo Nazionale di infliggere la squalifica di 2 mesi come prescritto dall'art. 61 co. 3 lettera d) RDG.

Nella dichiarazione fatta pervenire alla Corte, che lo aveva convocato per l'udienza del 06.03.2019, il giocatore Andrea Carlin ha ammesso come gli fosse "sfuggita" l'espressione in questione verso l'arbitro, per il fatto che lo stesso lo aveva ammonito poco prima per una bestemmia da lui mai proferita e per non meglio precisati precedenti con lo stesso arbitro risalenti allo scorso campionato.



La circostanza, ovviamente, non può essere considerata dalla Corte né come scusante della condotta né come attenuante della misura sanzionatoria disposta dal Giudice di prime cure.

Lo stesso Carlin, del resto, afferma “Immediatamente e giustamente venivo espulso e mi recavo, dunque, in bagno senza dire alcunché”; poi aggiunge che una volta rientrato in campo, in uno stato alterato per quanto in precedenza avvenuto, si è permesso di dare del “permaloso” all’arbitro che lo aveva ammonito per una bestemmia mai detta.

Nel ricorso della società e nella dichiarazione del Carlin si fa riferimento a vari testimoni in loco che potrebbero escludere che il giocatore abbia proferito la bestemmia in questione.

Come detto la Corte ritiene superfluo appurare la circostanza in quanto non potrebbe giustificare né l’insulto all’arbitro né il contegno irrispettoso avuto in seguito dal giocatore, entrambi fatti pacifici.

Nessuna specifica istanza istruttoria è stata peraltro avanzata dalla ASD Dolada, tanto nel ricorso che in udienza, alla quale nessuno si è presentato benché ritualmente convocato dalla segreteria: ciò in aperto contrasto con il principio dell’onere della prova, come raffigurato dall’art. 2697 Codice Civile 1° comma che dispone che “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.

La scrivente Corte concorda quindi con il Giudice Sportivo Nazionale, che ha comminato la sanzione al giocatore Andrea Carlin, per i comportamenti avuti in gara, sulla base della denuncia dell’arbitro Erico Balen. Giusta l’applicazione della misura di due mesi di squalifica, come imposto dall’art. 61 comma 3 lettere a) e d), rispettivamente per il contegno irrispettoso avuto nei confronti dell’arbitro do-

po l'espulsione e per l'insulto rivolto al direttore di gara dopo aver ricevuto l'ammonizione a seguito della bestemmia.

La Corte, in conclusione, evidenzia come la ricorrente, in luogo della revoca o della diminuzione della squalifica, abbia chiesto la sola sospensione della squalifica stessa : la richiesta non può essere accolta perché assorbita dalla decisione nel merito di rigettare il ricorso per le ragioni in precedenza esposte.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla società Bocciofila Dolada Seribell e conferma la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 21.02.2019.


Si trasmette la decisione alla Segreteria per i provvedimenti del caso.

Roma, 11.03.2019

La Corte Federale D'Appello


Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente



Prof. Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente



Avv. Giuseppe Emmolo

Componente estensore

